

**Bologna, 18/10/2011**

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

GIUNCHI ROMEO  
VIA FORNACI 18E  
47014 MELDOLA (FC)



Prot. n. 909-53039/2011

**OGGETTO: Interpello 909-450/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
GIUNCHI ROMEO  
Codice Fiscale GNCRMO69C01D704K  
Istanza presentata il 05/10/2011**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 11 della L n. 212 del 2000 , è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

Il signor Romeo Giunchi ha prodotto il seguente, testuale interpello:

"vorrei realizzare, assieme ad alcuni amici, un gruppo d'acquisto senza personalità giuridica di quelli che la finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) cita all'art. 1 commi 266 e ss.

L'intenzione sarebbe di non aprire uno specifico conto corrente bancario intestato al gruppo. Ciononostante, come gruppo che acquista insieme merci e prodotti, avremo bisogno di gestire del denaro per pagare i produttori che, comunque, rilascerebbero regolarmente scontrini o fatture.

Si pensava di farlo tramite il conto corrente bancario di uno degli aderenti al Gruppo,

ricevendo così soldi dagli altri membri del gruppo (in contanti o tramite bonifici) e con questi soldi pagare direttamente i fornitori oppure altre persone del gruppo, che a loro volta pagano i fornitori (solitamente tramite bonifico bancario).

Il riepilogo della spesa per ciascun ordinante sarebbe incluso in un elenco delle spese così da mostrare, in caso di verifica, che l'ammontare complessivo di ogni singolo acquisto coincide esattamente con gli acquisti effettuati dai diversi partecipanti al gruppo senza l'applicazione di alcun ricarico.

L'attività di ciascun partecipante sarebbe unicamente su base volontaria e proprio per questo non vorremmo appesantire l'organizzazione con spese che inevitabilmente la gestione con un'autonomia giuridica comporta. Gli unici ad avere degli introiti sono i fornitori, i quali rilasciano una fattura unica (contenente l'importo dell'ammontare dei beni acquistati) intestata a una sola persona del gruppo oppure (nel caso di negozi locali) uno scontrino fiscale per ogni persona del gruppo o cumulativo dell'ordine. Il contribuente richiede se un'organizzazione così come pensata possa essere fiscalmente corretta e, qualora non lo sia, indicazioni in merito.

Inoltre, se all'uscita dal punto di distribuzione degli ordini, ad un aderente che ha ritirato i suoi prodotti vengano mosse contestazioni qualora venga fermato da Guardia di Finanza o funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che tipo di documentazione potrà esibire? Si ritiene che copia dello scontrino o ricevuta cumulativa e dettagli degli ordini individuali possano essere adeguatamente rappresentativi".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Non prospetta soluzioni.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interpello è inammissibile.

L'articolo 11, comma 1, L. 212 del 27 luglio 2000 dispone, tra l'altro, che "*ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria*" "*circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse*".

La norma richiamata consente di affermare che:

- non rientra tra le competenze dell'Amministrazione Finanziaria in sede di interpello fornire suggerimenti e soluzioni in merito a **problematiche non fiscali**, bensì organizzative (nella fattispecie, apertura o meno di uno specifico conto corrente intestato al gruppo e problematiche connesse, scelta tra autonomia giuridica o meno del gruppo);

- l'interpello **non evidenzia criticità interpretative** in relazione ad alcuna norma fiscale.

D'altra parte, questa Direzione non ravvisa obiettive condizioni di incertezza nelle disposizioni attinenti alla fattispecie prospettata:

1) l'articolo 1, comma 266, L. 244 del 24 dicembre 2007 ha chiarito cosa debba intendersi per "gruppi di acquisto solidale";

2) il successivo comma 267 ha stabilito che, nel rispetto di tassative condizioni di legge, "*le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*" "*e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*";

3) infine, quanto alla documentazione da esibire ad un eventuale controllo dell'Amministrazione Finanziaria, questa Direzione rammenta che, con l'abrogazione dell'articolo 11, 6° comma, D.Lgs. 471/1997 ad opera dell'articolo 33, comma 10, D.L.

30 settembre 2003, n. 269 convertito in L. 326 del 24 novembre 2003, non è più prevista sanzione alcuna in capo al destinatario dello scontrino o ricevuta fiscale per mancata esibizione a richiesta dell'A.F. nel luogo dell'operazione o nelle sue adiacenze. Tali documenti mantengono rilevanza civilistica come prova e garanzia d'acquisto nei confronti del cedente.

Per il futuro, il contribuente terrà in considerazione i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010. Terrà inoltre presente che ai fini dell'ammissibilità dell'interpello potrebbe non essere sufficiente il ricorso al canale della posta certificata in assenza di firma digitale. Al riguardo, questa Direzione è in attesa di specifiche indicazioni da parte della superiore Direzione Centrale Normativa.

Le norme e i documenti di prassi citati sono consultabili nel sito internet dell'Agenzia o digitando direttamente sul browser l'indirizzo: [http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1\\_HomePage.jsp](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS1_HomePage.jsp).

**PER IL DIRETTORE REGIONALE  
IL CAPO SETTORE**

**Dott. Maria Rita Civolani**

